

## La disciplina

Il comma 1 dell'art. 29 sancisce l'accessibilità di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162. In concreto, detti atti devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

- La norma in questione recepisce gli articoli da 48 a 55 della direttiva 2014/24/UE, da 67 a 75 della direttiva 2014/25/UE, nonché dà attuazione all'art. 1 comma 1, lett. s), dd), ii), eee) della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11. Elemento di ampliamento rispetto alla disciplina previgente in materia di trasparenza è la previsione dell'obbligo di pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, che recepisce un espresso criterio della legge delega. Il primo capoverso del comma 1 dell'art. 29, a sua chiusura, richiama gli obblighi e i principi in materia di trasparenza al D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, rinviando a detto decreto nell'assolvimento degli ulteriori obblighi di pubblicazione. Tale decreto, in aggiunta ed integrazione a quanto previsto dall'art. 29 detta una serie di ulteriori principi generali (principio generale di trasparenza e suoi eventuali limiti; pubblicità e diritto alla conoscibilità; dati aperti e riutilizzabili ecc.) e disciplina gli ulteriori obblighi di pubblicazione nei vari settori di attività. L'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 31 del D. Lgs. n. 96/2017 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", rinvia a quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici per la pubblicazione degli atti e delle procedure oggetto di ulteriore pubblicazione ed al contempo determina l'applicabilità del regime di vigilanza e sanzionatorio di cui ai successivi articoli 43 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013.

- Il D.L. n. 32/2019, convertito, con modifiche, dalla **Legge n. 55/2019, c.d. sblocca cantieri**, ha soppresso il secondo, terzo e quarto periodo del comma 1 dell'art. 29.

Come anticipato in premessa, il **D.L. 31.05.2021 n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza** e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in vigore dal 01.06.2021 all'art. 53 comma 5 lett. a) ha radicalmente **modificato l'art. 29, sostituendo integralmente i commi 2, 4 e 4 bis e modificando i commi 1 e 3**. La nuova disciplina prevede che le informazioni attinenti la programmazione, la scelta del contraente, l'aggiudicazione, l'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e concessioni, siano gestite e trasmesse tempestivamente alla **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC** attraverso le piattaforme telematiche e secondo le modalità indicate all'art. 213 comma 9 del detto D. Lgs. n. 50/2016. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. La normativa, così modificata da ultimo, dal D.L. n. 77/2021 in tema di principi in materia di trasparenza mira a rafforzare e rendere cogente l'uso delle piattaforme telematiche, l'interscambio di informazioni tra banche dati diverse, in conformità alle Linee Guida AGID in materia di interoperabilità.

## Accesso civico e accesso civico generalizzato

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, il **Consiglio di Stato**, con la **sentenza n. 10 del 2020**, sembra aver chiarito i rapporti tra le figure di accesso previste dall'ordinamento a tutela del diritto alla trasparenza amministrativa.

In particolare, l'adunanza plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto e cioè che:

- la pubblica amministrazione ha il **potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici**, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della **disciplina dell'accesso civico generalizzato**, a meno che l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell'accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l'istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell'accesso, definito dall'originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all'esito del procedimento;
- è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della **fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara**, in relazione a vicende che potrebbero

condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale;

- la disciplina **dell'accesso civico generalizzato**, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è **applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici**, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

[Vai al testo dell'articolo](#)